

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1955, N. 17

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali
per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69
dello Statuto regionale (5° provvedimento)¹**

Art. 1

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

MERANO:

- il 100% sulla sovrimposta terreni;
- il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
- il 50% sulle seguenti imposte comunali: patente, vetture, valore locativo, bestiame, cani, pianoforti e biliardi, macchine caffè espresso, insegne, licenza esercizi pubblici, occupazione spazi ed aree;
- il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi il gas e energia elettrica;

SENALE:

- il 100% sulla sovrimposta terreni;
- il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

TRENTO:

- il 400% sulla sovrimposta terreni il 400% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

¹ In B.U. 20 luglio 1955, n. 19.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

